



## Decisione n. 3 dell'11 gennaio 2021

**OGGETTO: Sig.ra (omissis) /Comune di (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.**

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 14/12/2020, trasmessa con plico postale ed acquisita in data 15/12/2020 al protocollo di questo Ufficio n. 1519, con la quale la Sig.ra (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 del rifiuto espresso con nota prot. n. 64047 del 26/11/2020 dal Comune di (omissis) sulla propria istanza di accesso agli atti acquisita dall'Ente al prot. 58162 del 28/10/2020 e finalizzata ad acquisire la documentazione richiamata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14/07/2020 oltre che della proposta di deliberazione del 15/06/2020 (riportata integralmente nella deliberazione);

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**DATO ATTO CHE** la richiesta di riesame risulta notificata al Comune di (omissis)

**VISTA** la citata nota di diniego prot. 64047 del 26/11/2020 con la quale il Comune di (omissis) ha rilevato essenzialmente che:

- La richiesta di accesso è volta a visionare ed estrarre copia: delle istanze presentate da alcuni dipendenti (identificati con il numero di matricola) e viste dai rispettivi Dirigenti, per ottenere l'assistenza legale a carico dell'Ente nel procedimento penale in cui l'Istante è parte offesa; della corrispondenza intrattenuta tra l'Ufficio e la Società assicuratrice che fornisce copertura per il patrocinio legale; della relativa polizza assicurativa; della corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio e i legali incaricati da ciascun dipendente per l'acquisizione dei preventivi di spesa;
- Le opposizioni all'accesso formulate dai controinteressati, di contenuto sostanzialmente identico, sono basate sulla ritenuta assenza di legittimazione da parte dell'Istante in quanto non risulta dimostrato che la documentazione richiesta abbia prodotto o sia idonea a produrre effetti diretti o indiretti nei confronti dell'Istante. L'asserita qualità di parte offesa nel procedimento penale in cui i dipendenti risultano indagati non è idonea a dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e



attuale alla documentazione richiesta che afferisce esclusivamente il procedimento finalizzato alla tutela legale;

- L'interesse all'ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti in quanto il comma 1 dell'art. 22 definisce "interessati" all'accesso solo coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;
- non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;
- la circostanza che l'Amministrazione comunale si sia fatta carico, quale datrice di lavoro, del patrocinio legale dei propri dipendenti non ha alcun impatto sull'interesse vantato dall'istante, quale "parte offesa", a vedere accertati i reati ipotizzati e la responsabilità degli indagati all'esito dell'azione penale;

**ESAMINATA** la richiesta di riesame presentata dall'Istante;

**RILEVATO**, che l'Istante non fornisce ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale;

**ESAMINATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14/07/2020;

**RAVVISATA** la opportunità di evidenziare, ancorché non rilevante per la presente decisione, che il procedimento posto in essere dal Comune di (omissis) per assumere, quale datore di lavoro, il patrocinio legale dei dipendenti non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente in quanto coperto da polizza assicurativa e il relativo atto deliberativo risulta connotato da elementi di chiarezza e cautela sia rispetto all'esito del procedimento penale sia nell'ipotesi in cui dovessero emergere conflitti di interesse. La documentazione citata, pertanto, non è fondamentale, in termini generali, nemmeno per la comprensione del procedimento logico-giuridico sotteso alla decisione di assumere, appunto, il patrocinio legale;

**CONSIDERATO** che questa Difesa Civica non ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di (omissis) ulteriori elementi di giudizio in merito al diniego espresso che risulta essere ampiamente motivato;

#### **VALUTATO CHE:**

La richiesta di accesso appare connotata da un carattere meramente esplorativo configurandosi, pertanto, come istanza preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione;

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;



Non si rinviene, un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso con la conseguenza che l'istante non può essere considerato "interessato" secondo la definizione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO**, in conclusione, che non sussiste in capo all'Istante il diritto, ai sensi della legge 241/1990, alla ostensione dei documenti richiamati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14/07/2020 oltre che della proposta di deliberazione del 15/06/2020 (riportata integralmente nella deliberazione) per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso;

### **DECIDE**

1. La richiesta di riesame del denegato accesso presentata dalla Sig.ra (omissis), volta ad ottenere copia della documentazione esplicitata in premessa è rigettata.
2. La presente decisione è comunicata alla Ricorrente ed al Comune di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.